

# **COMITATO REGIONALE LIGURE**

## **FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI**

### **STATUTO**

#### **ART. 1**

##### **ISTITUZIONE**

- 1.1 E' costituita l'Associazione denominata "COMITATO REGIONALE LIGURE FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI". È Associazione di Associazioni Familiari ed Organismi presenti sul territorio della Liguria che operano a favore della famiglia.
- 1.2 Ha sede in Genova, Piazza Santo Stefano n. 1  
La sede può essere variata se le circostanze lo suggeriscono per una maggiore funzionalità, con decisione dell'Assemblea a condizione che essa sia sempre fissata nel territorio della Regione Liguria.
- 1.3 Le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, ai sensi dell'art. 3 della L. 11/8/91 n. 266.
- 1.4 Opera per il raggiungimento delle finalità dette all'art. 3 nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle associazioni e degli organismi aderenti, valorizzandone la specificità.
- 1.5 L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe.

#### **ART. 2**

##### **PRINCIPI ISPIRATORI**

2.1 Il COMITATO REGIONALE LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI si ispira agli insegnamenti della Chiesa Cattolica e alla visione della famiglia e della persona quale emerge dalla Costituzione Italiana e segnatamente secondo gli art. nn. 29, 30, 31, della Carta Sociale Europea, dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e la Dichiarazione dei Diritti dei Bambini proclamate dall'ONU, nonché dalla Carta dei Diritti della famiglia della Santa Sede del 1983.

Tra i principi ispiratori si ricorda:

- i diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e vitale espressione.
- la famiglia è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna che si costituisce con il consenso liberamente e pubblicamente espresso
- la famiglia esiste anteriormente allo stato e a qualsiasi altra tipo di comunità; ha il diritto di essere riconosciuta e sostenuta nei suoi compiti mediante politiche familiari ispirate al principio di sussidiarietà.

#### **ART. 3**

##### **FINALITA', OBIETTIVI, ATTIVITA'**

3.1 Il COMITATO ha lo scopo di promuovere e coordinare una azione comune a favore della famiglia a nome delle Associazioni ed organismi che lo compongono. Assumerà quindi iniziative di rilevanza culturale, di azione sociale, o di promozione e di tutela della soggettività della famiglia nell'ambito regionale.

3.2 In tale ambito di competenza interloquisce con tutte le Sedi Istituzionali di ogni ordine e grado esistenti nella Regione Liguria, come pure presso Enti e Organismi pubblici e/o privati esistenti su tale territorio regionale.

In particolare:

- si dedica allo studio per identificare quanto sia richiesto dalla promozione di una cultura della persona e della famiglia alla luce di quanto detto al n. 2;
- esprime valutazioni sulle vigenti leggi regionali e normative locali anche al fine della loro modifica nonché sulle proposte di leggi regionali le quali, anche in modo indiretto, riguardino la famiglia;
- esamina e sostiene nelle varie Istituzioni, Enti, Organismi pubblici e privati le azioni di comune interesse delle Associazioni aderenti in riferimento al fine associativo. In tale veste può esaminare situazioni anche di carattere economico non rispettose delle legittime esigenze delle famiglie e può proporre soluzioni idonee presso le istituzioni interessate e vigilare sulla loro attuazione in riferimento al pieno e libero svolgimento dei compiti della famiglia stessa;
- promuove lo sviluppo dell'associazionismo familiare in modo che sia le Famiglie, che la Società Ligure con le sue Istituzioni ed Organismi riconoscano e promuovano la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica anche con le forme associative;
- coopera con organismi regionali o nazionali e internazionali aventi finalità analoghe, in modo particolare con il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari e con i Comitati delle Associazioni Familiari di altre regioni;
- diffonde i propri deliberati attraverso manifestazioni pubbliche o avvalendosi dei mezzi di comunicazione e comunque con gli strumenti e le modalità ritenuti più efficaci.

#### ART. 4

##### MEMBRI DEL COMITATO

4.1 Sono soci del COMITATO REGIONALE LIGURE FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI le Associazioni, i Movimenti, e gli Organismi che, svolgendo la loro attività sul territorio Ligure, ne fanno domanda e i cui obiettivi, finalità e Statuti sono congruenti con le finalità ed obiettivi del COMITATO espressi nello Statuto.

Le associazioni possono essere sia iscritte all'Album Regionale del volontariato, sia legalmente riconosciute o solamente costituite con un proprio Statuto

4.2 Il numero degli aderenti è illimitato e non a tempo

4.3 I soci possono essere "ordinari" od "osservatori".

#### ART. 5

##### AMMISSIONE ED ESCLUSIONE MEMBRI DEL COMITATO

5.1 E' richiesto che si possa presentare la domanda di adesione dopo due anni dalla propria costituzione.

5.2 L'ammissione al Comitato viene deliberata dall'Assemblea del Comitato su proposta della Segreteria Esecutiva dietro apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Nella domanda dovrà essere specificato se è richiesta l'adesione a socio ordinario o a socio osservatore. Con la domanda dovrà essere allegato da parte del richiedente anche il proprio Statuto.

5.3 La Segreteria Esecutiva cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'apposito libro dopo che gli

stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea ordinaria

5.4 La qualifica di membro del Comitato si perde:

a – per recesso comunicato in forma scritta al Comitato almeno due mesi prima della fine dell'anno in corso

b – per delibera dell'Assemblea per

- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
- comportamento contrastante con le finalità del Comitato;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta della Segreteria Esecutiva. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto agli interessati gli addebiti che vengono loro mossi, consentendo facoltà di replica.

5.5 In tutti i casi di recesso, decadenza, esclusione non si ha diritto alla restituzione delle quote versate.

## ART. 6

### DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

6.1 Gli aderenti al comitato sono obbligati a

a – osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere legittimamente adottate dagli organi del Comitato;

b - mantenere sempre uno spirito corretto, animato da solidarietà e collaborazione nei confronti del Comitato;

c - partecipare alle attività del Comitato;

d - versare la quota associativa di cui al precedente articolo

6.2 I soci ordinari hanno diritto di:

a – partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato

b – partecipare all'Assemblea

c – esprimere il proprio voto

d – accedere alle cariche del Comitato

e – chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dall'art. 9 del presente Statuto

6.3 I soci osservatori non hanno i diritti di cui alle lettere c), d), e) del sujesteso art. 6.2

## ART. 7

### RISORSE ECONOMICHE

7.1 Il COMITATO REGIONALE LIGURE PER LA FAMIGLIA trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote associative
- contributi di Enti pubblici e/o privati
- contribuzioni e/o donazioni volontarie
- rimborsi derivanti da convenzioni o da regime di accreditamento
- entrate derivanti da convenzioni o da regime di accreditamento
- entrate derivanti da eventuali attività economiche marginali
- fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza con ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

7.2 L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio la Segreteria Esecutiva sottopone la stesura del bilancio all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

7.3 In quanto Ente senza fine di lucro esiste il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

7.4 In caso di scioglimento per qualsiasi motivo il patrimonio sarà devoluto ad altro ente con analoghe finalità o fini di pubblica utilità esistente nell'ambito della Regione Liguria, scelto

dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3

## **ART. 8**

### **ORGANI DEL COMITATO**

8.1 Sono organi del COMITATO:

- L'ASSEMBLEA
- IL PRESIDENTE
- IL VICEPRESIDENTE
- LA SEGRETERIA ESECUTIVA
- IL TESORIERE
- IL COLLEGIO DEI REVISORI

8.2 Tutte le cariche di cui al comma precedente sono elettive col principio del voto singolo, hanno durata triennale e sono rinnovabili solo per un altro triennio.

8.3 Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Potrà essere previsto un eventuale rimborso spese sostenute per l'opera prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

## **ART. 9**

### **ASSEMBLEA**

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari ed Osservatori rappresentati dal Presidente (o Responsabile) e da un altro membro designato dai Consigli Direttivi e/o dagli Organismi di Presidenza (secondo la terminologia usata) di ciascuna Associazione od Organismo aderente al COMITATO.

9.2 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

- All'Assemblea spettano i più ampi poteri per la conduzione del COMITATO. In particolare ha le seguenti competenze:
- stabilire le linee programmatiche generali e le specifiche attività del COMITATO;
- approvare la relazione del Presidente sull'attività svolta e deliberare il programma annuale delle attività del COMITATO su proposta della Segreteria Esecutiva;
- deliberare gli eventuali regolamenti interni e le loro modifiche;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo, preparati dal Tesoriere, entro i termini di tempo stabilito;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- deliberare sulle domande di adesione di nuovi aderenti al COMITATO su proposta della Segreteria Esecutiva;
- avere funzione di controllo e di delibera sull'esclusione dei membri dal Comitato ai sensi dell'art. 5.4 dello Statuto;
- eleggere il Presidente, il Tesoriere e i cinque membri della Segreteria Esecutiva;
- eleggere il Collegio dei Revisori;
- stabilire il numero di Vicepresidente, su proposta del Presidente.

9.3 L'Assemblea deve essere convocata di norma almeno 1 volta all'anno.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare concordato con la Segreteria esecutiva, spedito anche via fax a ciascun aderente almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione indicando sede ed orario.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente almeno 1/3 dei componenti aventi diritto di voto. La convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

9.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione

quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima l'Assemblea è validamente costituita con almeno un terzo dei soci ordinari

- 9.6 Delibera con il voto favorevole almeno di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.  
E' consentita la delega scritta per il membro della stessa Associazione.
- 9.7 L'assemblea è presieduta dalla persona che viene eletta di volta in volta tra i rappresentanti degli enti aderenti. Spetta al presidente della Assemblea controllare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di partecipazione al voto.  
Il verbale dell'assemblea sarà riportato nell'apposito libro e dovrà essere firmato dal presidente dell'assemblea e dalla persona designata a verbalizzare la riunione.  
Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

## **ART. 10**

### **IL PRESIDENTE**

- 10.1 E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. L'incarico di Presidente del COMITATO è incompatibile con incarichi politici e con cariche pubbliche elettive e con la carica di Presidente e/o legale rappresentante di una qualsiasi associazione aderente.
- 10.2 Ha la rappresentanza del COMITATO in ogni sede. Egli agisce sulla base delle dichiarazioni comuni concordate e attua le delibere dell'Assemblea.
- Convoca l'Assemblea.
  - Stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle richieste e delle proposte dei membri della Segreteria esecutiva e dell'Assemblea
  - Firma gli atti del COMITATO e vigila sul suo corretto funzionamento
  - E' il solo autorizzato a parlare a nome del COMITATO
  - Nomina il Vicepresidente che sceglie tra i soci ordinari
  - Convoca e presiede la segreteria esecutiva
  - Assume i provvedimenti d'urgenza che dovranno essere ratificati dall'Assemblea
  - Stipula contratti e convenzioni
  - Propone la costituzione di gruppi di lavoro
- 10.3 Il Presidente può per singoli atti e a tempo determinato, delegare i suoi poteri al Vicepresidente  
Può altresì scegliere e designare (per iscritto o via fax) a rappresentarlo presso i vari Organismi un membro della segreteria esecutiva

## **ART. 11**

### **IL TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea con l'incarico di predisporre i bilanci preventivi e consuntivo e di curare l'aspetto finanziario delle iniziative approvate.  
Il Tesoriere partecipa ai lavori dell'Assemblea e alla Segreteria Esecutiva ma non ha diritto di voto per l'approvazione dei bilanci da lui predisposti

## **ART. 12**

### **IL VICEPRESIDENTE**

- 12.1 Il Vicepresidente collabora con il presidente secondo le deleghe che costui gli assegna  
In caso di durevole o prolungata assenza sostituisce il Presidente nella gestione ordinaria dell'Associazione
- 12.2 Il numero di Vicepresidenti viene stabilito dalla Assemblea su proposta del Presidente

## **ART. 13**

## SEGRETERIA ESECUTIVA

13.1 La segreteria esecutiva è costituita

- dai cinque membri eletti da parte dell'Assemblea
- dal Presidente
- dal Vicepresidente
- dal Tesoriere.

Alla Segreteria esecutiva partecipa il Consulente Ecclesiastico come da n. 14.

13.2 La Segreteria esecutiva coadiuva il Presidente a provvedere alla conduzione ordinaria del COMITATO REGIONALE LIGURE FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI ad attuare le delibere dell'Assemblea.

13.3 Esercita i poteri che vengono ad esse delegati dall'Assemblea.

## ART. 14

## CONSULENTE ECCLESIASTICO

Il COMITATO REGIONALE LIGURE FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI ha un Consulente Ecclesiastico nominato dalla Conferenza Episcopale Ligure, di norma coincidente con il sacerdote delegato Regionale per la Pastorale della Famiglia.

Il Consulente ecclesiastico partecipa alle sedute degli organi collegiali con parere consultivo.

## ART. 15

## COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di due membri effettivi e di uno supplente. Controlla la regolarità della gestione del fondo comune e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

## ART. 16

## COLLABORATORI AUTONOMI E SUBORDINATI

Il COMITATO può avvalersi della collaborazione autonoma e subordinata di lavoratori esclusivamente nei limiti indispensabili per il suo funzionamento oppure quando sia necessario per la qualifica e la specializzazione dell'attività da svolgere.

La misura della retribuzione dovrà essere deliberata dalla Segreteria esecutiva previa autorizzazione dell'Assemblea.

## ART. 17

## MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere proposte dalla Segreteria esecutiva o da almeno 1/5 dei Soci componenti l'Assemblea.

Devono essere discusse ed approvate dall'Assemblea con la maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto di Voto.

## ART. 18

## RINVIO E NORMA FINALE

Il Comitato oltre al presente Statuto si dà un Regolamento per un maggior funzionamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.